



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1489

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73: situazioni di rischio molto elevato che comportino l'avvio di una procedura di delocalizzazione e approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1, commi 4 ter - 4 quater - 4 quinquies - 4 sexies della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1.

Il giorno **30 Settembre 2019** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nel mese di ottobre 2018 eventi meteorologici eccezionali hanno interessato il territorio provinciale, determinando considerevoli e devastanti danni.

A fronte della suddetta calamità naturale, è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018 e di conseguenza la Provincia autonoma di Trento si è attivata per fronteggiare l'emergenza mediante molteplici iniziative, fra cui la previsione di specifiche misure di sostegno per danni causati dall'evento calamitoso.

Tra l'altro, il legislatore provinciale è intervenuto con la legge 25 settembre 2019 n. 7 la quale, con l'introduzione dei commi da 4 ter a 4 sexies all'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, ha previsto, in alternativa alla delocalizzazione di cui agli artt. 15 e 16 della l.p. n. 9 del 2011, un contributo a favore di quelle famiglie e di quelle attività economiche che, con riferimento alla calamità di cui sopra, sono state costrette o saranno costrette ad abbandonare definitivamente le strutture abitative e le infrastrutture private destinate ad attività economiche perché situate in zone caratterizzate da situazioni di rischio molto elevato che determinano l'accertata impossibilità di utilizzazione di questi beni.

In questa fase, la predetta previsione normativa risulta applicabile ad una specifica zona del territorio trentino e, precisamente, ad un'area del Comune di Dimaro Folgarida, il cui territorio è stato in parte devastato da una violenta colata detritica e fangosa che ha raggiunto il centro abitato e la zona di un campeggio, invadendo numerosi edifici.

Già nella fase emergenziale dell'evento calamitoso, con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 12 marzo 2019 prot. n. 162426 (a sua volta, richiamante il contenuto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida n. 129 di data 15 novembre 2018), era stata confermata l'evacuazione di alcune aree ed immobili del Comune di Dimaro Folgarida (come da planimetria allegata alla citata ordinanza presidenziale) in virtù di criticità ambientali esistenti e potenzialmente in grado di produrre danno a persone e/o cose; criticità derivanti dall'alluvione prodotta dall'evento calamitoso e che ha interessato l'area ovest del territorio comunale conseguente all'esondazione del Rio Rotian.

Tramite l'Unità di missione strategica (UMST) Grandi Opere e Ricostruzione, struttura provinciale competente alla ricostruzione del territorio a seguito dell'evento calamitoso di cui trattasi, la Provincia si è attivata ed ha redatto una proposta di Piano di delocalizzazione ai sensi dell'art. 15 della l.p. n. 9 del 2011 ("Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento"), nel quale sono state individuate le aree oggetto di delocalizzazione con la finalità di realizzare gli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico lungo il Rio Rotian nella zona colpita dalla colata detritica e fangosa, ma non sono state individuate le aree in cui rilocalizzare sia le strutture abitative sia le infrastrutture private destinate all'attività economica ivi esistenti; ciò, al fine di evitare *ab origine* sia che vengano meno le basi per la stipula delle convenzioni attuative del Piano di delocalizzazione perché le aree individuate potrebbero non essere di gradimento ai privati interessati sia che la Pubblica amministrazione si debba assumere l'onere di individuare aree su cui si andranno a svolgere attività produttive con le supposte potenzialità reddituali proprie di quelle delocalizzate, essendo questo un onere legato al rischio imprenditoriale e quindi da rimettere alla scelta del privato.

Gli enti locali interessati (ossia la Comunità della Val di Sole, si veda nota del suo Presidente d.d. 23 settembre 2019 acquisita il giorno dopo al prot. PAT n. 584336 e il Comune di Dimaro Folgarida, si veda nota del Sindaco d.d. 23 settembre 2019 acquisita il giorno dopo al prot. PAT n.

584324) hanno fatto presente che nei loro territori attualmente non vi sono aree destinate a campeggio dalle dimensioni uguali o comunque vicine all'attività svolta sul compendio "A" di cui sotto.

Nelle aree oggetto di delocalizzazione insistono i seguenti quattro compendi immobiliari:

1. Compendio immobiliare "A", identificato dalle p.ed. 423, 424, 428/1, 428/2 in C.C.Dimaro e dalla p.f. 492 in C.C. Almazzago: costituente l'area del camping Dolomiti di Brenta;
2. Compendio immobiliare "B", identificato dalla p.ed. 178 e dalla p.f. 841/3 in C.C. Dimaro: costituente edificio residenziale privato e pertinenze;
3. Compendio immobiliare "C", identificato dalla p.ed. 74 e dalle pp. ff. 468/1, 477, 480, 481, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 493, 802/2 in C.C. Almazzago e dalla p.ed. 608 con le pp. ff. 824/2, 825 in C.C. Dimaro: costituente area camper, edificio rurale ed annesse pertinenze, aree prative - unica proprietà;
4. Compendio immobiliare "D", identificato da altre particelle fondiarie caratterizzate da prati e boschi, ubicate nella zona apicale del conoide, di diversi proprietari.

La proposta di Piano è stata portata all'attenzione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile nelle sedute di data 06 agosto 2019 e 24 settembre 2019, che ha rilasciato il parere di competenza n. 18/19, acquisito al prot. n. 593172 di data 26 settembre 2019, riconoscendo, tra l'altro, la sussistenza dei presupposti di fatto circa la presenza di una situazione di rischio molto elevato che determina l'accertata impossibilità di proseguire nell'utilizzazione delle strutture abitative e delle infrastrutture produttive insistenti sui predetti compendi.

Tutto ciò premesso e alla luce della novella legislativa di cui alla l.p. n. 7 di data 25 settembre 2019, sopra richiamata, la Giunta provinciale, tenuto conto che le abitazioni e infrastrutture presenti sui compendi sopra citati (con esclusione del compendio "D" in cui non sussistono strutture abitative o produttive) devono necessariamente essere delocalizzati per i motivi già esposti, intende coinvolgere i proprietari privati interessati al fine di far loro presente che possono optare tra la ricollocazione delle abitazioni e delle infrastrutture produttive in aree di loro gradimento o la richiesta della concessione di un contributo secondo modalità criteri e condizioni, come declinati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Nell'ipotesi che i soggetti in questione, entro quarantacinque giorni (45 gg.) dalla comunicazione del presente provvedimento, intendano rilocalizzare i propri beni potranno far conoscere tale intendimento all'UMST Grandi Opere e Ricostruzione della Provincia che, d'intesa con gli enti locali interessati, avvierà la procedura finalizzata alla rilocalizzazione di cui agli artt. 15 e 16 della l.p. n. 9 del 2011, compatibilmente con quanto previsto da queste norme, completando la proposta di piano di delocalizzazione già predisposto dalla succitata UMST.

Qualora viceversa i predetti soggetti non fossero interessati alla rilocalizzazione dei propri beni, entro il medesimo termine di quarantacinque giorni (45 gg.) dalla comunicazione del presente provvedimento, gli stessi potranno far pervenire una richiesta di contributo (di cui all'articolo 1 comma 4ter della l.p. n. 1/2019) secondo quanto esposto nell'allegato A.

Secondo una stima condotta dagli uffici provinciali, la spesa complessiva massima per le Provincia, utilizzando il criterio di cui dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 è pari a Euro 12.500.000,00.-.

Premesso quanto sopra

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti i pareri di competenza dei Servizi di staff ;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.Lgs. n. 118 del 2011, art. 56 All. 4/2;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato A) "Emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73: situazioni di rischio molto elevato che comportino l'avvio di una procedura di delocalizzazione e approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'art. dell'art. 1, commi 4 ter – 4 quater – 4 quinquies – 4 sexies della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1", che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prenotare la somma di Euro 12.500.000,00= sul capitolo 805720-011 in base all'esigibilità della spesa, nel seguente modo:
 - Euro 7.500.000,00 dell'esercizio finanziario 2019;
 - Euro 5.000.000,00 dell'esercizio finanziario 2020 FPV 2019, con la conseguente variazione al bilancio di previsione.

Adunanza chiusa ad ore 09:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A)

Emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73: situazioni di rischio molto elevato che comportino l'avvio di una procedura di delocalizzazione e approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'art. dell'art. 1, commi 4 ter – 4 quater – 4 quinquies – 4 sexies della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1

1. Beneficiari del contributo

1.1 – Possono beneficiare del contributo di cui alla presente deliberazione i soggetti proprietari o gli eredi dei proprietari (nel rispetto delle quote attribuite dal codice civile) dei seguenti compendi immobiliari:

1. **Compendio immobiliare "A"**, identificato dalle p.ed. 423, 424, 428/1, 428/2 in C.C. Dimaro e dalla p.f. 492 in C.C. Almazzago: costituente l'area del camping Dolomiti di Brenta;
2. **Compendio immobiliare "B"**, identificato dalla p.ed. 178 e dalla p.f. 841/3 in C.C. Dimaro: costituente edificio residenziale privato e pertinenze;
3. **Compendio immobiliare "C"**, identificato dalla p.ed. 74 e dalle pp. ff. 468/1, 477, 480, 481, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 493, 802/2 in C.C. Almazzago e dalla p.ed. 608 con le pp. ff. 824/2, 825 in C.C. Dimaro: costituente area camper, edificio rurale ed annesse pertinenze, aree prative - unica proprietà;

1.2 – Lo *status* di soggetto proprietario deve sussistere al momento in cui si è verificato l'evento calamitoso, ossia la colata detritica e fangosa di data 29 ottobre 2018.

2. Quantificazione del contributo

2.1 - Il contributo concesso, nel rispetto dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 per quanto riguarda le attività economiche, è pari al 100 per cento del valore economico dei beni immobili e mobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento calamitoso, comprese le relative aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue (situate anche fuori della citata area perimetrata), oltre all'eventuale perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività economica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

2.2 – Il valore economico dei beni immobili e mobili distrutti o danneggiati è calcolato al momento antecedente all'evento calamitoso (dunque antecedente al 29 ottobre 2018).

2.3 – Il valore economico delle strutture abitative e delle infrastrutture private destinate all'attività economica, per queste ultime nel rispetto del limite massimo del valore equo di mercato di cui al predetto art. 50 del regolamento indicato al punto 2.1, è definito ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

2.4 – Per le attività economiche, la perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni tra i

cinque anni precedenti il verificarsi la calamità (escludendo il migliore e il peggiore dato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I dati finanziari, unicamente connessi alla struttura colpita dalla calamità naturale, sono i seguenti:

- a) EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse);
- b) costi di ammortamento;
- c) costi del lavoro.

In considerazione della data dell'evento di cui si tratta si stabilisce che i sei mesi successivi alla calamità coincidono con i mesi da novembre 2018 ad aprile 2019.

3. Disposizioni comuni

3.1 – Se il bene distrutto o danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice.

3.2 – Eventuali somme da restituire all'Amministrazione provinciale riferite ad agevolazioni già concesse ed erogate in relazione ai beni oggetto del contributo di cui al presente provvedimento, revocate a norma delle rispettive disposizioni a seguito della cessazione dell'attività economica, saranno oggetto di regolazione contabile anche se concesse ed erogate da Agenzie della Provincia.

3.3 – Il contributo previsto dal presente provvedimento non è cumulabile con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità o con eventuali risarcimenti derivanti da responsabilità imputabili a chiunque, legati ad un ristoro per i danni provocati dalla calamità di cui si discute.

3.4 – In ogni caso, il contributo previsto dal presente provvedimento è concesso a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali eventualmente spettante ai danneggiati. Nei limiti delle somme anticipate, la Provincia autonoma di Trento è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nell'eventuale diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sopra.

3.5 – Se il proprietario dei beni distrutti o danneggiati a seguito dell'evento calamitoso ha accesso al contributo previsto dalla presente deliberazione, la Provincia acquisisce a titolo gratuito i suddetti beni, comprese le relative aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue.

4. Disposizioni relative alle infrastrutture private destinate all'attività economica

4.1 – Nella fattispecie in cui il contributo di cui alla presente deliberazione è concesso ai proprietari o loro eredi di infrastrutture private destinate ad un'attività economica, il contributo concesso pari al 100 per cento del valore economico di cui al precedente punto 2) viene erogato, in prima istanza, nella misura del 50 per cento dell'importo concesso ad avvenuta efficacia del provvedimento di concessione. L'atto di acquisizione a titolo gratuito dei beni da parte della Provincia dovrà essere stipulato all'erogazione di questa prima quota, a cura del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica.

4.2 – Un'ulteriore quota del 40 per cento del contributo concesso viene erogato se, entro due anni dall'erogazione della prima quota, il beneficiario si impegna a investire il 50 per cento

dell'ammontare complessivo del contributo concesso (al netto delle imposte pagate) nel territorio facente parte della Comunità della Valle di Sole, mentre la rimanente quota del 10 per cento viene erogata al riavvio effettivo di un'attività economica nel territorio facente parte della Comunità della Valle di Sole, entro cinque anni dall'erogazione della prima quota, in cui si sia investito almeno il 50 per cento dell'ammontare complessivo del contributo (al netto delle imposte pagate).

4.3 – Nel caso invece in cui il beneficiario, entro due anni dall'erogazione della prima quota, non s'impegna a investire il 50 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso (al netto delle imposte pagate) nel territorio facente parte della Comunità della Valle di Sole, la rimanente quota del 50 per cento viene erogata al riavvio effettivo di un'attività economica nel territorio provinciale, entro cinque anni dall'erogazione della prima quota, in cui si sia investito almeno il 50 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso (al netto delle imposte pagate).

4.4 – In merito all'erogazione di cui al punto 4.2 relativa alla quota del 40 per cento, la Provincia richiede al beneficiario una fideiussione assicurativa a prima richiesta al momento del mero impegno e relativamente solo a una quota pari al 10 per cento; relativamente alla restante quota del 30 per cento, la Provincia si riserva di richiedere al beneficiario una fideiussione assicurativa a prima richiesta al momento del mero impegno o in alternativa di subordinare l'erogazione di tale quota a criteri di gradualità anche in via anticipata in ragione delle concrete tempistiche di realizzazione dell'investimento.

4.5 – In merito all'erogazione di cui ai punti 4.2 e 4.3 relativa alle quote finali, l'investimento pari ad almeno il 50 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso (al netto delle imposte pagate) dovrà in ogni caso essere preventivamente comunicato alla Provincia nelle principali voci di costo che lo compongono al fine della valutazione della sua congruità, pena il mancato riconoscimento di tali quote.

4.6. – In merito alla tempistica di erogazione delle varie quote, laddove non esplicitamente previsto, quest'ultima verrà eseguita entro 30 giorni dal momento in cui l'Amministrazione riterrà avverata la condizione per la concessione della quota.

4.7. – Gli investimenti relativi al riavvio dell'attività economica non potranno beneficiare di (ulteriori) agevolazioni provinciali.

4.8 – Per quanto attiene le caratteristiche dell'investimento, lo stesso dovrà riguardare iniziative ricomprese nei settori turistico/ricettivo e/o della ristorazione.

5. *Presentazione delle domande*

5.1 – I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo utilizzando lo schema che sarà adottato dall'UMST Grandi Opere e Ricostruzione e successivamente comunicato insieme al presente provvedimento.

5.2 – **Le domande inerenti le strutture abitative** devono essere presentate alla Provincia Autonoma di Trento, UMST Grandi Opere e Ricostruzione, via Gazzoletti n. 9, 38121 Trento, entro 45 (quarantacinque giorni) dalla comunicazione della presente deliberazione.

Le domande inerenti le infrastrutture private destinate all'attività economica devono essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - APIAE, via Solteri n. 38, 38121 Trento, entro 45 (quarantacinque giorni) dalla comunicazione della presente deliberazione, la quale, verificata la completezza della documentazione presentata, le invierà all' UMST Grandi Opere e Ricostruzione. Quest'ultima si avvale altresì del Servizio gestioni patrimoniali e logistica per quanto di competenza.

5.3 – La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata umst.gor@pec.provincia.tn.it (per le domande inerenti le strutture abitative) e apiae@pec.provincia.tn.it (per le domande inerenti le infrastrutture private destinate all'attività economica);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia.

5.4 – In allegato alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- l'esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto;
- la pendenza di eventuali azioni risarcitorie in corso o eventualmente chiuse proposte dal beneficiario contro chiunque, in quanto eventuali risarcimenti di danni non possono essere cumulati con il contributo di cui alla presente deliberazione e lo stesso andrebbe rideterminato con la decurtazione di quanto ricevuto a titolo risarcitorio.

5.5 – La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la stima dei beni immobili e mobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, comprese le aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue, compresa la presunta perdita di reddito nei limiti sopra individuati;
- la predetta stima, per le strutture abitative, deve risultare da una perizia giurata, redatta e firmata da uno o più professionisti iscritti in appositi albi professionali;
- la predetta stima, per le infrastrutture private destinate all'attività economica, deve risultare da una perizia giurata, redatta e firmata da uno o più professionisti iscritti in appositi albi professionali scelto/i tra una terna di nominativi individuati dai rispettivi Ordini professionali oppure deve risultare da una perizia redatta da un'impresa di assicurazione;
- il valore economico dei predetti beni deve essere calcolato al momento antecedente l'evento calamitoso di cui trattasi;

- con riferimento al valore delle strutture abitative e delle infrastrutture private destinate all'attività economica il valore economico, per queste ultime nel rispetto del limite massimo del valore equo di mercato di cui al predetto art. 50 del regolamento indicato al punto 2.1, è definito ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- con riferimento alla perdita di reddito, la perizia di cui sopra dovrà contenere l'elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito stessa;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice e relativa liquidazione;
- dichiarazione/impegno di surroga a favore della Provincia nei confronti di eventuali responsabili.

5.6 – E' in generale consentito integrare la domanda al fine di produrre documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria.

6. Istruttoria e concessione dei contributi

6.1 – La struttura organizzativa competente all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi è l'UMST Grandi Opere e Ricostruzione;

6.2 – La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 45 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

6.3 – In fase istruttoria, in particolare, verranno valutati:

- la congruità della stima della presunta perdita di reddito e della stima del valore economico dei beni immobili e mobili distrutti o danneggiati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso e in base alla documentazione tecnica e alle perizie-presentate in domanda;
- la concessione del contributo è subordinata al parere positivo del comitato tecnico amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 sulla congruità della stima ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale n. 23 del 1990;

7. Erogazione dei contributi

7.1 – I contributi verranno liquidati ed erogati:

- in merito alle strutture abitative, in un'unica soluzione ad avvenuta efficacia del provvedimento di concessione;
- in merito alle infrastrutture private destinate all'attività economica secondo quanto previsto al precedente punto 4;

8. Revoca del provvedimento di concessione del contributo

8.1 – La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo nel caso in cui i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo oppure, per le infrastrutture private destinate all'attività economica, non sia stato rispettato quanto previsto al precedente punto 4.

8.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo e provvede successivamente al recupero eventuale delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.

8.3 – La Provincia si riserva di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese e del rispetto delle condizioni poste per la concessione del presente contributo.